

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Jersey

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)¹;

in esecuzione dell'Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014² tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Accordo multilaterale);

visto il messaggio del Consiglio federale del ... ³,

decreta:

Art. 1

¹ Il Consiglio federale è autorizzato a comunicare che Jersey deve figurare nell'elenco secondo il paragrafo 2.2 della sezione 7 dell'Accordo multilaterale.

² Il Consiglio federale è autorizzato a comunicare a partire da quale data si debba procedere allo scambio automatico di informazioni.

Art. 2

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

1 RS 101

2 RS ...

3 FF ...